

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
- Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 5 - Definizione di rifiuti urbani
- Art. 6 - Definizione di rifiuti speciali.
- Art. 7 - Definizione di rifiuti pericolosi
- Art. 8 - Altre definizioni
- Art. 9 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 10 - Competenze del soggetto gestore
- Art. 11 - Competenze del Comune

### **TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

- Art. 12 - Definizione della zona di raccolta
- Art. 13 - Modalità di conferimento dei rifiuti – Servizi porta a porta raccolta differenziata
- Art. 14 - Rifiuto organico - umido
- Art. 15 - Rifiuto secco non riciclabile
- Art. 16 - Carta congiunta
- Art. 17 - Imballaggi in cartone
- Art. 18 - Vetro
- Art. 19 - Imballaggi in plastica e lattine metalliche (sacco multi leggero)
- Art. 20 - Ingombranti a domicilio (solo utenze domestiche)
- Art. 21 - Oli e grassi vegetali e animali
- Art. 22 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)
- Art. 23 - Indumenti usati
- Art. 24 - Pile e batterie
- Art. 25 - Farmaci e medicinali
- Art. 26 - Rifiuti inerti
- Art. 27 - Rifiuti cimiteriali da esumazioni/estumulazioni
- Art. 28 - Trasporto dei rifiuti.
- Art. 29 - Sospensione dei servizi di raccolta (obbligo di continuità dei servizi)

### **TITOLO III - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA “Sit del Ru”**

- Art. 30 - Principi generali
- Art. 31 - Tipologia dei rifiuti conferibili
- Art. 32 - Conferimento rifiuti utenze domestiche
- Art. 33 - Modalità di conferimento utenze domestiche
- Art. 34 - Conferimento rifiuti utenze non domestiche
- Art. 35 - Modalità di conferimento utenze non domestiche
- Art. 36 - Elenchi speciali
- Art. 37 - Orario di apertura
- Art. 38 - Rifiuti prodotti fuori dal territorio comunale
- Art. 39 - Controlli quantitativi e qualitativi
- Art. 40 - Obblighi e responsabilità
- Art. 41 - Personale addetto al controllo
- Art. 42 - Riserve
- Art. 43 - Elenco dei rifiuti ammessi presso la Piattaforma Ecologica
- Art. 44 - Norme comportamentali Piattaforma Ecologica
- Art. 45 - Obblighi e divieti

#### **TITOLO IV – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO**

Art. 46 - Definizione

Art. 47 - Criteri organizzativi per il servizio di pulizia con mezzo meccanico e manuale

Art. 48 - Cestini stradali

Art. 49 - Pulizia dei terreni non edificati

Art. 50 - Pulizia dei mercati

Art. 51 - Aree occupate da esercizi pubblici

Art. 52 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 53 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti

Art. 54 - Volantinaggio

Art. 55 - Asporto di scarichi abusivi

Art. 56 - Opere edili e stradali

#### **TITOLO V – DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI**

Art. 57 - Divieti

Art. 58 - Controlli

Art. 59 - Sanzioni

#### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 60 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali.

Art. 61 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

Art. 62 - Norme transitorie

Art. 63 - Norme finali ed efficacia del presente Regolamento

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il Comune di Biassono disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, della L.R. 12.12.2003 n.26.

Il Regolamento ha come oggetto:

- 1) le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 4) la determinazione dei perimetri entro i quali sono istituiti i servizi di raccolta;
- 5) la disciplina della gestione del centro di raccolta differenziata dei rifiuti;
- 6) la disciplina del servizio di pulizia del territorio;
- 8) i Rifiuti speciali assimilati agli urbani.

### **Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento**

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008 n. 4, nonché leggi e disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio comunale.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

Devono essere privilegiate le modalità che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti incentivando le forme di reimpiego, di riciclo ed il recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale.

I rifiuti quindi devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- 1) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- 2) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- 3) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

### **Art. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento**

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dall'art. 185 (emissioni gassose; acque di scarico; rifiuti radioattivi; materiali esplosivi in disuso; rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti delle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui) e dall'art.186 (terre e rocce di scavo) del D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- URBANI
- SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- PERICOLOSI
- NON PERICOLOSI

## **Art. 5 - Definizione di rifiuti urbani**

Sono rifiuti urbani, così come definiti dall'art.184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006:

**a) i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; ulteriormente distinti in:

**a.1. rifiuto organico –umido-**: rifiuto a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, pasta, riso, resti di carne, ossi, ecc.

**a.2. rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata.

**a.3. rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non putrescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile (carta plastificata o oleata, tubetti per dentifricio o simili, pannolini, lettiere per cani e gatti, stoviglie usa e getta, porcellane, ceramiche e terrecotte, e tutti gli altri rifiuti urbani che non sono oggetto di raccolta differenziata).

**a.4. rifiuto ingombrante**: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.).

**a.5. rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F"(come inchiostri, vernici, solventi e toner), batterie e accumulatori per auto, Tubi fluorescenti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico.

**b) i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/2006.

**c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade.

**d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e sui sentieri demaniali.

**e) i rifiuti vegetali**: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi e piante.

**f) i rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

## **Art. 6 - Definizione di rifiuti speciali**

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

**a)** i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

**b)** i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. ex 186 del D.Lgs.152/2006;

**c)** i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

**d)** i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

**e)** i rifiuti derivanti da attività commerciali;

**f)** i rifiuti derivanti da attività di servizio;

**g)** i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

**h)** i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

**i)** i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

#### **Art. 7 - Definizione di rifiuti pericolosi**

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

#### **Art. 8 - Altre definizioni**

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

##### **1) piattaforma ecologica:**

Il centro di raccolta, disciplinato dal D.M. 8 aprile 2008 così come modificato ed integrato con D.M. 13.05.2009, è costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le modalità previste nel presente regolamento, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche.

Il prelievo delle diverse frazioni di rifiuto è realizzato dal soggetto gestore con frequenza stabilita dagli standards di servizio nonché dal D.M. 8 aprile 2008 così come modificato ed integrato con D.M. 13.05.2009.

**2) bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

**3) conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

**4) contenitore multi-utenza:** contenitore per la frazione umida e per la raccolta del vetro assegnato a gruppi individuati di utenze domestiche;

**5) detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

**6) messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

**7) produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

**8) raccolta differenziata:** la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;

**9) raccolta:** l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

**10) recupero:** le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. h) del D.Lgs.152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV allegato C dello stesso decreto;

**11) smaltimento:** le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV Allegato B dello stesso decreto;

**12) soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 12.12.2003 n. 26;

**13) spazzamento stradale:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

**14) trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

**15) utenze domestiche:** locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

**16) utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto 15).

#### **Art. 9 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani**

Ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quelle dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati nel seguito (a titolo esemplificativo):

- Imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
  - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
  - Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
  - Accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata e simili;
  - Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
  - Paglia e prodotti di paglia;
  - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
  - Ritagli e scarti di tessuti di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - Feltri e tessuti non tessuti;
  - Pelle e similpelle;
  - Rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - Nastri abrasivi;
  - Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
  - Scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
  - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
  - Accessori per l'informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D.Lgs. 151/2005.
- Per il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi si rimanda a quanto stabilito dall'art. 62 del Presente Regolamento ("Norme Transitorie").

#### **Art. 10 - Competenze del soggetto gestore**

Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- 1) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
- 2) la pulizia e lo spazzamento delle vie e piazze pubbliche, nonché le strade private ad uso pubblico così come indicato all'art. 12 del presente Regolamento;
- 3) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
- 4) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- 5) la gestione operativa, tecnica e amministrativa del servizio di raccolta rifiuti e della Piattaforma Ecologica;
- 6) l'informazione e sensibilizzazione mediante apposite campagne informative alle utenze in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti;
- 7) distribuzione materiali di consumo relative alla raccolta differenziata.

Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

- A) l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy";
- B) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

#### **Art. 11 - Competenze del Comune**

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa (nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006) delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- Tutti i rifiuti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- Altri rifiuti speciali dichiarati assimilabili a quelli urbani di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero di essi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 c.2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti, conferiti presso l'isola ecologica, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dall'art. 195 c. 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 ferme restando le definizioni di cui all'art. 184 comma 2 lett. c) e d);

**Al Comune competono inoltre le seguenti attività:**

- 1) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (art. 191 comma 1), informandone tempestivamente gli Enti preposti;
- 2) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
- 3) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 ;
- 4) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- 5) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in terreni non edificati la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi dell'art. 51 del presente Regolamento.  
Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- 6) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006.

## **TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

### **Art. 12 - Definizione della zona di raccolta**

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili coincide con il confine del territorio comunale.

Le superfici interessate al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sono:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali
- b) i tratti urbani di strada statale e provinciale
- c) le strade vicinali classificate di uso pubblico
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purchè presentino i seguenti requisiti:
  - 1) siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario
  - 2) siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui

Nel caso di richiesta da parte degli utenti, di organizzare la raccolta lungo le strade private con più di 6 utenze, il soggetto gestore, verificata l'economicità e la possibilità di manovra dei mezzi e sentito l'ufficio comunale competente, potrà accogliere la richiesta in deroga a quanto previsto dal successivo art. 13.

Il servizio dovrà essere svolto regolarmente su tutto il territorio e anche presso le utenze difficilmente raggiungibili (es: tratti di strada a fondo cieco, abitazioni singole o nuclei abitativi isolati).

L'ufficio si riserva la facoltà di valutare eventuali e particolari casi in cui in deroga al presente articolo, autorizzerà la concessionaria del servizio di raccolta a individuare, in accordo con le utenze interessate, un apposito punto di conferimento dei rifiuti.

La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte dell'ente ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità previste nel presente regolamento.

### **Art. 13 - Modalità di conferimento dei rifiuti – servizi porta a porta raccolta differenziata**

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto prevista nel servizio di raccolta porta a porta, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione, fatto salvo quanto previsto in deroga all'art. 12 del presente Regolamento.

Le attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati in comodato secondo le modalità di seguito meglio specificate, rimangono di proprietà dell'utente.

L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.

Sarà compito dell'utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione.

I contenitori multi-utenza posizionati per lo svuotamento, secondo le modalità approvate dal soggetto gestore, possono essere movimentati solo dal soggetto gestore stesso e dagli utenti assegnatari o loro incaricati.

E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, le norme di sicurezza e il rispetto dell'ambiente.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

I contenitori e i sacchi dei rifiuti devono essere esposti a cura degli utenti, ben chiusi, all'esterno delle proprietà sul marciapiede di pertinenza dell'immobile, in prossimità del proprio passo pedonale e/o carraio.

In mancanza del marciapiede i rifiuti devono comunque essere posizionati vicino al proprio ingresso pedonale e/o carraio nel rispetto del Codice della Strada.

I rifiuti per i quali è prevista la raccolta mattutina e i contenitori dovranno essere esposti non prima delle ore 19.00 del giorno precedente a quello di raccolta e non dopo le ore 06:00 del giorno stabilito per la raccolta.

I rifiuti per i quali è prevista la raccolta pomeridiana dovranno essere esposti entro le ore 12.00 del giorno stesso della raccolta.

Le modalità e gli orari di esposizione dei contenitori del vetro e dell'olio vegetale presso le attività di ristorazione che ne hanno diritto, dovranno essere effettuati dopo l'orario di apertura degli esercizi commerciali previo opportuni accordi tra il gestore del servizio e gli utenti.

Per le utenze ubicate in strade private non soggette ad uso pubblico, i rifiuti dovranno essere posizionati a cura degli utenti stessi, negli orari di cui ai precedenti comma, all'imbocco della via privata in prossimità della via pubblica senza recare intralcio alla circolazione e nel rispetto del Codice della Strada, fatto salvo quanto indicato nell'art. 12.

L'ufficio si riserva di valutare eventuali ulteriori soluzioni qualora il posizionamento risultasse di difficile applicazione.

E' vietato esporre i rifiuti in luoghi diversi da quello indicato ai precedenti capoversi.

I contenitori devono essere ritirati all'interno delle singole proprietà subito dopo la vuotatura.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento.

In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

#### **Compiti dell'utente:**

- selezionare il rifiuto all'interno dell'abitazione/attività;
- immettere il rifiuto negli appositi bidoni ove previsto o nei relativi sacchi;
- immettere la carta in borse di carta o in scatoloni di cartone;
- ridurre al minimo ingombro gli imballaggi in cartone e posizionarli piegati in modo ordinato, anche con utilizzo di spago;
- esporre il contenitore/sacco secondo le modalità sopra esposte;
- ritirare il contenitore vuoto dopo il passaggio del servizio (per le frazioni in cui è previsto l'utilizzo del contenitore);
- provvedere al ritiro dei sacchi dei rifiuti non ritirati aventi l'etichetta di sacco non conforme e provvedere alla sistemazione dei rifiuti secondo le modalità in vigore;

#### **Compiti degli addetti al servizio di raccolta:**

- vuotare i contenitori dei rifiuti esposti sulle strade con la frequenza prevista e riposizionare i bidoni nei punti in cui erano stati collocati dagli utenti avendo cura di non danneggiarli o disperdere i coperchi;
- raccogliere i sacchi dei rifiuti (per le frazioni in cui è previsto l'utilizzo dei sacchi);
- posizionare sui sacchi non conformi l'etichetta di avviso;
- raccogliere eventuali residui fuoriusciti dalle operazioni di vuotatura dei bidoni/sacchi o rottura degli stessi;
- non disperdere durante il servizio sul territorio i rifiuti raccolti, con particolare riferimento alla frazione della carta e del cartone.

#### **Art. 14 - Rifiuto organico-umido**

Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile (mater-bi/fibra di mais o carta) a perdere da conferire in appositi contenitori che dovranno essere posizionati a cura dei proprietari sul suolo pubblico.

Il ritiro avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza (utenza residenziale e non residenziale), all'esterno della proprietà, a mezzo di pattumiere individuali o contenitori carrellati a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

La frazione dell'umido, contenuta in sacchetti in mater- bi deve essere esposta mediante l'utilizzo dei bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

E' vietato esporre rifiuti dell'umido senza il relativo bidoncino.

E' vietato l'utilizzo di sacchetti in materiali non biodegradabile.

**I contenitori hanno dimensioni diverse a seconda del numero di unità abitative e precisamente:**

- recipienti monocompartimentali (pattumiere) da lt. 6,5 circa per uso interno: Tutte le utenze
- secchi da lt. 30 circa per uso esterno: Utenze singole e fino a 5 unità abitative;
- bidoni carrellabili da lt. 120/240 circa per uso esterno: Utenze a partire da 6 unità abitative e utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.).

Per le utenze condominiali la raccolta verrà effettuata con dotazione di uno o più bidoni da lt. 120/240 ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio.

I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti secondo gli orari previsti dal presente articolo, soltanto il tempo necessario per la raccolta.

Al termine delle operazioni di svuotamento i bidoni dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza stessa (condominio o altro).

Analoga procedura di esposizione e ritiro dovrà essere seguita da parte di utenze che utilizzano le pattumiere individuali.

E' possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso).

**Art. 15 - Rifiuto secco non riciclabile**

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti in polietilene trasparenti a perdere da lt. 100 circa.

Il ritiro avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza (utenze residenziali e non residenziali), all'esterno della proprietà, a mezzo di sacchetti secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchetti onde evitare possibili infortuni al personale addetto alla raccolta.

E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

I sacchi dovranno essere esposti nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

**Art. 16 - Carta congiunta**

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono costituiti da giornali, riviste, carta, ecc. conferiti sia da utenze residenziali che non residenziali.

Il ritiro avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza (utenze residenziali e non residenziali), all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

La raccolta della carta congiunta e della raccolta degli imballaggi in cartone viene effettuata in modo separato.

I rifiuti devono essere esposti nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

Per gli edifici pubblici e gli immobili con unità abitative uguali o superiori a 15 u.a. è previsto l'utilizzo del bidone bianco carrellabile da lt. 240 circa per la raccolta della carta congiunta.

Per le attività produttive con elevata produzione di carta, l'ufficio comunale competente, si riserva la facoltà di far consegnare dal gestore un apposito contenitore in comodato d'uso da mc. 1,1 circa.

Per quest'ultime attività, il gestore del servizio potrà disciplinare in modo diverso da quello sopra esposto le modalità di esposizione del contenitore da mc. 1,1, prendendo direttamente contatti con le utenze interessate. L'A.C. ha la facoltà di modificare la raccolta congiunta a seguito di variazione delle condizioni proposte dai Consorzi interessati.

Le utenze dovranno conferire il materiale cartaceo confezionato in pacchi legati, in scatoloni di cartone, in sacchetti di carta e con bidoni carrellati da lt. 240 o mc. 1,1.

E' vietato l'uso di sacchi in plastica.

#### **Art. 17 - Imballaggi in cartone**

Il ritiro dei rifiuti riciclabili costituiti da imballaggi in cartone conferiti sia da utenze residenziali che non residenziali, avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza (utenze residenziali e non residenziali), all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

La raccolta degli imballaggi in cartone avviene in modo separato dalla carta congiunta ai cui al precedente articolo.

I rifiuti devono essere esposti nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

E' vietato l'utilizzo di sacchi in plastica.

Le utenze dovranno conferire gli imballaggi in cartone in pacchi legati o in scatoloni di Cartone.

I cartoni dovranno essere ordinatamente piegati e legati al fine di ridurre il volume e facilitare la raccolta.

#### **Art. 18 - Vetro**

Il ritiro del vetro (bottiglie, barattoli, bicchieri in vetro e di norma tutto il vetro cavo) avviene con modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza (residenziale e non residenziale), all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

La frazione del vetro deve essere esposta mediante l'utilizzo dei bidoncini forniti dall'Amministrazione Comunale aventi dimensioni diverse a seconda delle utenze residenziali e non residenziali e del numero di unità immobiliari, con le modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

#### **I contenitori hanno dimensioni diverse a seconda del numero di unità abitative e precisamente:**

- secchi da lt. 30/35 circa per utenze singole e fino a 2 unità abitative;
- bidoni carrellabili da lt. 120/240 per utenze residenziali a partire da n. 3 unità abitative e attività non residenziali.

#### **Art. 19 - Imballaggi in plastica e lattine metalliche (sacco multi leggero)**

Il ritiro avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza (utenze residenziali e non residenziali), all'esterno della proprietà, a mezzo di sacchetti secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

La raccolta degli imballaggi in plastica e delle lattine in alluminio e acciaio deve essere effettuato mediante sacchi in polietilene gialli trasparenti a perdere da lt. 100 circa.

I rifiuti riciclabili raccolti nel sacco multi leggero sono costituiti da imballaggi in plastica, alluminio e acciaio: bottiglie, flaconi per shampoo, flaconi per detersivi, sacchetti, buste in plastica, confezioni per alimenti come vasetti per yogurt e vaschette per formaggi, piccoli contenitori in polistirolo per alimenti, vasi in plastica, lattine in alluminio, barattoli di latta a banda stagnata (scatolette di pomodoro, tonno, lattine per olio) salvo diverse indicazioni da parte del Consorzio gestore degli smaltimenti nonché delle disposizioni da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

E' vietato introdurre rifiuti diversi da quelli previsti dalle convenzioni con Conai anche se di uguale tipologia merceologica.

I sacchi vanno esposti a cura degli utenti nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

#### **Art. 20 - Ingombranti a domicilio (solo utenze domestiche)**

I rifiuti ingombranti di provenienza domestica (arredi obsoleti, materassi, i R.A.E.E. di cui al D.Lgs. 151/2005, ecc.) possono essere conferiti da parte degli utenti presso la piattaforma ecologica.

Per quanto riguarda il ritiro porta a porta presso le utenze residenziali, l'Amministrazione Comunale provvederà in accordo con il Gestore del servizio a disciplinare le modalità e frequenze in sede di definizione contrattuale.

Il ritiro verrà effettuato a titolo gratuito a seguito di prenotazione telefonica dell'utente ad apposito numero verde messo a disposizione presso il Gestore del servizio. .

Sarà quindi cura dello stesso gestire e programmare gli interventi di prelievo dando all'utenza indicazioni sul giorno e l'ora precisa di arrivo degli operatori a cui consegnare il materiale.

Gli addetti al ritiro non effettueranno servizi di facchinaggio ma solo prelievo dei rifiuti posizionati a cura degli utenti a bordo strada nello stesso giorno concordato/prenotato per il ritiro.

#### **Art. 21 - Oli e grassi vegetali e animali**

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti (alimentari, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) conferiscono gli oli e grassi vegetali negli appositi contenitori forniti dal gestore del servizio e dallo stesso ritirati mediante servizio porta a porta presso l'utenza secondo apposito calendario.

Le utenze domestiche possono conferire gli oli e grassi vegetali nei contenitori ubicati presso la Piattaforma Ecologica.

#### **Art. 22 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)**

La raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) avviene principalmente presso la Piattaforma Ecologica.

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono quelli appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A del D. Lgs. 151/2005 e precisamente:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici

Tutte le operazioni relative ai RAEE non previste nel presente regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, sono disciplinate ai sensi del D. Lgs. 151/2005.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nel seguito un breve elenco dei RAEE domestici di maggior diffusione:

- Frigoriferi
- Congelatori
- Lavatrici
- Lavastoviglie
- Forni a microonde
- Aspirapolvere
- Macchine per cucire
- Ferri da stiro
- Frullatori
- Rasoi elettrici
- Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
- Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

- Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
- Stampanti
- Copiatrici
- Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
- Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
- Terminali e sistemi utenti
- Fax
- Telefoni
- Telefoni cellulari
- Apparecchiature radio
- Apparecchi televisivi
- Videocamere
- Videoregistratori
- Registratori hi-fi
- Apparecchiature di illuminazione
- Tubi fluorescenti
- Sorgenti luminose
- Trapani
- Seghe
- Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
- Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
- Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- Treni elettrici e auto giocattolo
- Consolle di videogiochi portatili
- Videogiochi
- Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canotaggio , ecc
- Termostati.

#### **Art. 23 - Indumenti usati**

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

- 1) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- 2) calzature ancora utilizzabili e pulite;
- 3) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti, in sacchi chiusi, negli appositi contenitori stradali metallici delle Associazioni di Volontariato se presenti sul territorio comunale e/o presso la Piattaforma Ecologica..

I rifiuti di cui ai punti 1-2-3- non più utilizzabili vanno conferiti con il rifiuto secco non riciclabile.

#### **Art. 24 - Pile e batterie**

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali posti presso i rivenditori dei beni ai sensi del D.Lgs. 188/2008 o conferiti presso la Piattaforma Ecologica.

E' vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori stradali accumulatori al piombo che devono essere consegnati alla Piattaforma Ecologica.

#### **Art. 25 - Farmaci e medicinali**

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori ubicati presso le farmacie presenti sul territorio o nei contenitori posizionati presso la Piattaforma Ecologica.

#### **Art. 26 - Rifiuti Inerti**

I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni (quali sostituzione parziale di piastrelle, sanitari, ecc.) non devono conferire i rifiuti mediante gli ordinari sistemi di raccolta (porta a porta) ma sono tenuti a conferirli presso la Piattaforma Ecologica appositamente attrezzata.

#### **Art. 27 - Rifiuti Cimiteriali da esumazioni/estumulazioni**

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata e coperta individuata dal Comune all'interno dei Cimiteri, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi.

Il ritiro dei rifiuti da esumazione ed estumulazione avverrà mediante servizio straordinario, nel rispetto della normativa che regola la materia e con conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari possono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

I rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, verde, corone, carte in genere, ceri, saranno conferiti all'ordinario servizio di raccolta differenziata porta a porta e smaltiti/recuperati con le relative tipologie previste.

#### **Art. 28 - Trasporto dei rifiuti**

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da automezzo o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalla Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I mezzi utilizzati per i servizi di raccolta (autocompattatori, autocarri, motocarri, ecc.) come pure le autospazzatrici dovranno iniziare i servizi con i cassoni di raccolta dei rifiuti assolutamente vuoti.

Al termine delle operazioni di raccolta sul territorio comunale, il Gestore del servizio dovrà effettuare il conferimento agli impianti indicati dal "Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" in seguito denominato CBM di cui il Comune di Biassono fa parte, dei rifiuti ivi raccolti.

Per alcune tipologie di rifiuti l'Amministrazione Comunale può avvalersi della collaborazione del Gestore del servizio per individuare siti idonei di smaltimento economicamente più vantaggiosi o non contemplati nei contratti in atto con il CBM.

È vietato l'utilizzo di Centri di stoccaggio intermedi; i materiali raccolti nell'espletamento dei servizi porta a porta dovranno essere immediatamente avviati all'impianto di destinazione finale.

Il trasbordo dei materiali raccolti è consentito esclusivamente dai mezzi satellite agli autocompattatori e solo in punti prefissati - autorizzati dall'Ufficio Ecologia - che dovranno risultare perfettamente puliti ad operazioni concluse.

E' vietata la sosta prolungata e non motivata da cause eccezionali, degli automezzi contenenti frazioni merceologiche di rifiuti urbani in luoghi pubblici o ad uso pubblico.

E' altrettanto vietato tenere acceso il motore dei mezzi in sosta o fermi per cause non connesse allo svolgimento del servizio.

Sono escluse dalle operazioni di trasporto agli impianti di smaltimento/recupero le tipologie di rifiuto per le quali sono in corso convenzioni con il Centro di Coordinamento RAEE, i quali saranno direttamente recuperati in piattaforma da parte dei trasportatori incaricati dal Centro di Coordinamento.

**Art. 29 - Sospensione dei servizi di raccolta (Obbligo di continuità dei servizi)**

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all'Ufficio Ecologia del Comune di Biassono.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, nelle forme adeguate, mediante riproduzione e distribuzione di volantino e affissione dello stesso all'ingresso dei condomini, presso pubblici esercizi, attività commerciali, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

## **TITOLO III - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA (SIT DEL RU)**

### **Art. 30 - Principi generali**

Il centro di raccolta comunale denominato anche Piattaforma Ecologica è un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche.

La gestione della piattaforma comunale deve avvenire nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato I del D.M. 8 aprile 2008 così come modificato ed integrato dal D.M. 13.05.2009 nonché dell'autorizzazione provinciale vigente ed è fondata sui principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti.

Deve essere organizzata in modo tale da favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

La piattaforma è un impianto destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, pertanto deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- a) raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di recupero, riciclaggio e/o riutilizzo;
- b) raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi conferiti dai cittadini;
- c) garanzia del rispetto delle esigenze igienico sanitarie e del decoro urbano.

### **Art. 31 - Tipologia dei rifiuti conferibili**

Sono conferibili presso la Piattaforma Ecologica i rifiuti urbani e assimilati agli urbani di cui all'Art. 43 del presente Regolamento da parte di privati cittadini (utenze domestiche) e attività produttive in genere (utenze non domestiche) che operano sul territorio comunale, iscritte a ruolo ai fini dell'applicazione della Tassa/Tariffa o in appositi elenchi speciali, nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento.

### **Art. 32 - Conferimento rifiuti utenze domestiche**

Sono autorizzati al conferimento tutti i cittadini di Biassono regolarmente iscritti a ruolo ai fini dell'applicazione della Tassa/Tariffa, relativamente ai rifiuti prodotti nelle proprie abitazioni e relative pertinenze.

I cittadini sono autorizzati a conferire presso la Piattaforma Ecologica i rifiuti urbani di cui all'art. 43, esclusivamente prodotti in ambito domestico nelle quantità massime per ogni conferimento di mc 2/giorno (metri cubi due al giorno).

I rifiuti devono essere conferiti, a cura degli utenti, in modo separato, differenziati per le singole frazioni che la piattaforma è in grado di ricevere. Qualora un rifiuto sia costituito da più parti ulteriormente differenziabili, l'utente è tenuto a suddividere il più possibile le varie frazioni di rifiuto prima del conferimento in piattaforma.

### **Art. 33 - Modalità di conferimento utenze domestiche**

L'accesso alla piattaforma per le utenze domestiche è così regolamentato:

- a) l'utente deve mostrare all'incaricato un documento di identità;
- b) gli utenti sono ammessi al conferimento rispettando l'ordine di arrivo;
- c) ogni automezzo ammesso al conferimento deve portarsi sulla piattaforma negli appositi spazi di sosta previsti ove verranno effettuate le operazioni di scarico del materiale di conferimento, a cura del conferente, negli appositi contenitori, muniti di idonea segnaletica di riconoscimento, sotto la supervisione dell'incaricato del Gestore del servizio;
- d) tutte le operazioni di conferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate in modo da ridurre volumetricamente i rifiuti conferiti, evitare sversamenti al di fuori dei contenitori e nessun tipo di rifiuto potrà essere collocato al di fuori degli stessi.

In caso di sversamento, l'utente ha l'obbligo di raccogliere i rifiuti e di pulire l'area interessata.

L'Amministrazione Comunale potrà prevedere l'accesso in Piattaforma mediante tessere magnetiche di riconoscimento delle utenze previo studio di fattibilità organizzativa.

### **Art. 34 - Conferimento rifiuti utenze non domestiche**

Le utenze non domestiche, regolarmente iscritte a ruolo ai fini dell'applicazione della Tassa/Tariffa o negli elenchi speciali, che svolgono la propria attività nel Comune di Biassono, potranno conferire i rifiuti

autorizzati di cui all'art. 43 compatibilmente con i rifiuti assimilabili agli urbani indicati all'art. 9 del presente Regolamento.

Sono autorizzati conferimenti per una quantità massima ammessa per ciascun conferimento/giorno di 2 mc (due metri cubi) fino ad un massimo di kg 200 (chilogrammi duecento).

I rifiuti devono essere conferiti in modo separato, differenziati per le singole frazioni che la piattaforma è in grado di ricevere. Qualora un rifiuto sia costituito da più parti ulteriormente differenziabili, l'utente è tenuto a suddividere il più possibile le varie frazioni di rifiuto prima del conferimento in piattaforma.

Fino a lt 30 o kg 30 (trenta) al giorno di rifiuto non pericoloso conferito e trasportato dal produttore del rifiuto stesso, non è richiesto il formulario di accompagnamento, ai sensi dell'art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Per quantitativi superiori a lt o kg 30 i rifiuti speciali assimilabili agli urbani dovranno essere conferiti con il formulario di accompagnamento, ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 35 - Modalità di conferimento utenze non domestiche**

L'accesso alla Piattaforma Ecologica per le utenze non domestiche è così regolamentato:

- a) gli utenti devono mostrare apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune, all'addetto al controllo di gestione che ammette al conferimento solo le utenze che risultano iscritte a ruolo o risultano iscritte in appositi "elenchi speciali" per le attività artigianali;
- b) gli utenti sono ammessi al conferimento rispettando l'ordine di arrivo;
- c) per quantitativi di rifiuto conferito superiore a lt 30 o kg 30 al giorno dovrà essere consegnato all'incaricato il formulario di accompagnamento redatto in ogni sua parte. Il formulario deve essere vidimato, correttamente compilato in tutte le sue parti ai sensi della normativa vigente e quindi controllato dall'addetto;
- d) ogni automezzo ammesso al conferimento deve portarsi sulla piattaforma negli appositi spazi di parcheggio, ove verranno effettuate le operazioni di scarico del materiale di conferimento, a cura del conferente, negli appositi contenitori, muniti di idonea segnaletica di riconoscimento, sotto la supervisione dell'incaricato dell'Ente Gestore;
- e) tutte le operazioni di conferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate in modo da ridurre volumetricamente i rifiuti conferiti, evitare sversamenti al di fuori dei contenitori e nessun tipo di rifiuto potrà essere collocato al di fuori degli stessi.

In caso di sversamento, l'utente ha l'obbligo di raccogliere i rifiuti e di pulire l'area interessata.

f) gli utenti dovranno comunque attenersi alle disposizioni normative in vigore e di prossima emanazione in merito alla raccolta e trasporto dei rifiuti con mezzi propri.

L'Amministrazione Comunale potrà prevedere l'accesso in Piattaforma mediante tessere magnetiche di riconoscimento delle utenze previo studio di fattibilità organizzativa.

### **Art. 36 - Elenchi speciali**

Le attività artigianali che non rientrano tra quelle iscritte a ruolo ai fini dell'applicazione della Tassa/Tariffa, qualora l'attività abbia sede nel Comune di Biassono presso la residenza del titolare, possono conferire i rifiuti derivanti dalla propria attività prodotti nel territorio di Biassono, previo pagamento al Comune di una quota forfettaria appositamente individuata e approvata dall'Amministrazione Comunale annualmente.

L'ufficio comunale competente redigerà un apposito "elenco speciale" per le attività che, non avendo i requisiti per iscriversi regolarmente a ruolo, pagheranno la quota in modo forfettario annuale.

L'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio comunale competente, dopo il pagamento della quota di competenza.

### **Art. 37 - Orario di apertura**

L'orario di apertura della piattaforma è regolamentato dall'Amministrazione Comunale e prevede un orario differenziato per il conferimento delle utenze domestiche da quelle non domestiche.

L'accesso in piattaforma potrà essere modificato in ogni momento per motivi di servizio e/o per cause di forza maggiore.

### **Art. 38 - Rifiuti prodotti fuori dal territorio comunale**

Possono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica solo ed esclusivamente i rifiuti prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Biassono.

E' vietato il conferimento di rifiuti prodotti o provenienti da altri Comuni.

### **Art. 39 - Controlli quantitativi e qualitativi**

Gli uffici competenti del Comune e il Gestore del servizio si riservano la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle quantità e qualità dei rifiuti che vengono conferiti da parte di ogni singola utenza per accertare che il quantitativo di rifiuti sia nei limiti previsti dal presente Regolamento e che il materiale sia conforme alla tipologia di rifiuto ammessa.

### **Art. 40 - Obblighi e responsabilità**

Gli utenti sono tenuti ad avere la massima cura ed attenzione nell'uso dell'impianto messo a loro disposizione per evitare danni a persone ed attrezzature esistenti, ivi compresi gli immobili.

Gli utenti devono inoltre rispettare le misure disposte dal Gestore del servizio ai fini della sicurezza individuale e collettiva di cui agli artt. 44 e 45 del presente Regolamento, che saranno appositamente affissi all'ingresso della piattaforma al fine di informare gli stessi sulle modalità di comportamento individuale e di responsabilità.

Il Gestore del servizio e l'Amministrazione Comunale declinano ogni responsabilità per eventuali danni causati a terzi e/o persone e cose di proprietà dell'utente che dovessero verificarsi all'interno della piattaforma.

Il Gestore del servizio è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi e responsabilità derivanti dalla stipula del contratto di gestione.

E' fatto divieto di accettare rifiuti in quantità superiori a quelle previste nel presente Regolamento.

E' fatto altresì divieto di accettare il conferimento da parte delle utenze non domestiche, di quantità di rifiuto superiore a lt 30 o kg 30 senza il formulario di accompagnamento previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 41 - Personale addetto al controllo**

La Piattaforma Ecologica è controllata dal personale preposto del Gestore del servizio, negli orari di apertura della stessa.

Come disposto dall'autorizzazione provinciale la piattaforma è gestita da un Direttore Tecnico e da personale ausiliario che hanno il compito di procedere agli adempimenti amministrativi di gestione dei formulari di identificazione rifiuto e dei relativi registri di carico e scarico.

Ai medesimi compete il controllo e la sorveglianza all'interno dell'area recintata e delle immediate vicinanze di questa.

In particolare controllano le precedenza di accesso per il conferimento in base all'ordine di arrivo; provvedono all'identificazione degli utenti, alla verifica dei documenti, alla pesatura dei rifiuti ove ricorre il caso.

L'identificazione degli utenti dovrà avvenire, per le utenze domestiche, mediante l'esibizione di documento di identità, mentre per le utenze non domestiche, mediante l'esibizione di autorizzazione da parte dell'utente stesso.

Qualora l'utenza non domestica non sia in grado di esibire l'autorizzazione, l'addetto dovrà consultare il Registro in dotazione, fornito dagli uffici comunali, dove sono indicate tutte le attività ammesse al conferimento.

Hanno il compito di vigilare sul regolare conferimento e sui tipi di rifiuti che vengono immessi nella Piattaforma Ecologica, sulle corrette modalità di riempimento dei cassoni, che non vi sia accesso all'interno della piazzola di persone e mezzi non autorizzati, che non si verifichi l'abbandono di rifiuti all'esterno del recinto, che non vengano manomessi o danneggiati manufatti, impianti ed attrezzature della piattaforma.

In caso di manomissione, danneggiamento dei manufatti e/o impianti e/o attrezzature, che possono pregiudicare la sicurezza dell'impianto il responsabile ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali.

Mantengono l'ordine ed il rispetto del presente Regolamento richiedendo, se necessario, l'intervento della Polizia Locale.

Provvedono infine al mantenimento del decoro della Piattaforma Ecologica e alla manutenzione ordinaria della stessa secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto.

#### **Art. 42 – Riserve**

L'Amministrazione Comunale di Biassono si riserva di modificare in ogni momento, previo opportuno preavviso, gli orari di apertura al pubblico della piattaforma nonché le modalità di autorizzazione, conferimento e scarico del rifiuto alla Piattaforma Ecologica anche al fine di potersi uniformare a nuove disposizioni di legge, regolamenti, norme sanitarie in materia e autorizzazioni provinciali.

#### **Art. 43 - Elenco dei rifiuti ammessi presso la Piattaforma Ecologica**

Sono riportati i rifiuti ammessi al centro di raccolta autorizzati da parte dell'Ente competente.

L'elenco potrà subire delle variazioni in rapporto alle eventuali variazioni future dell'autorizzazioni.

<b>C.E.R.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>R13</b>	<b>D15</b>
200201	Sfalci del verde	X	
200140	Materiale ferroso	X	
200138	Legno	X	
150101	Imballi cellulosici	X	
200101	Carta	X	
200102 – 150107	Vetro	X	
150102	Imballi in plastica	X	
200111	Indumenti	X	
150104	Lattine	X	
200307	Ingombranti		X
200303	Terra da spazzamento		X
200133*- 160601*	Accumulatori al piombo	X	
200135*	Tv e monitor	X	
200123*	Frigoriferi e frigocongelatori	X	
150106 - 150102	Cartucce esauste di toner	X	
200134	Batterie e pile	X	
130205*	Oli minerali	X	
200131*	Farmaci scaduti		X
200121*	Lampade a scarica		X
200125	Oli vegetali	X	
200127*	Prodotti e contenitori T e/o F		X
150102	polistirolo	X	
170904	Materiale inerti		X

(\*) Rifiuti pericolosi

#### **Art. 44 - Norme comportamentali piattaforma ecologica**

E' consentito l'accesso all'impianto al personale addetto ed al personale viaggiante a bordo degli automezzi autorizzati allo smaltimento.

In presenza di minori l'obbligo di vigilanza rimane in capo al conferitore.

E' severamente vietato aggirarsi per l'impianto se non accompagnati da personale dell'Ente Gestore.

Tutti i visitatori non utenti dell'impianto dovranno essere autorizzati e accompagnati da un incaricato della Direzione.

L'Ente Gestore e l'Amministrazione Comunale declinano ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni intercorsi ai conferitori e ai visitatori.

Per la circolazione interna ed esterna di accesso e uscita all'impianto, si fa obbligo di osservare la segnaletica orizzontale e verticale adottata ed i percorsi stabiliti e comunicati a tutti i conducenti da parte del personale dell'impianto, in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada.

Durante le operazioni di spostamento cassoni-container si fa obbligo di rispettare le distanze minime di sicurezza per non intralciare le attività stesse e le indicazioni del personale dell'Ente Gestore.

In tutta l'area della Piattaforma Ecologica la velocità massima consentita è "a passo d'uomo".

Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato dal Gestore del servizio. Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative degli incaricati del conferente, il Gestore del servizio e l'Amministrazione Comunale declinano ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza nella Piattaforma Ecologica degli incaricati del conferente e/o da questi autorizzati. In particolare, le operazioni di traino degli automezzi che si rendessero necessarie all'interno della Piattaforma Ecologica potranno essere effettuate, se possibile, direttamente dal Gestore del servizio su richiesta e sotto l'esclusiva responsabilità della ditta conferente e/o terzi da questa autorizzati.

Tutti i mezzi dei trasportatori non dovranno mai presentare problemi di tenuta dei rifiuti e/o dei liquidi di percolazione. I mezzi con cassoni a cielo aperto dovranno essere sempre dotati di apposito telo a rete di copertura, per il contenimento del materiale, che potrà essere messo e rimosso dagli stessi conducenti, solo all'esterno della piattaforma. Il personale conducente degli automezzi ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'impianto, di controllare il proprio automezzo, verificando la presenza di eventuali rifiuti penzolanti e/o erroneamente dispersi sul terreno, in tal caso è fatto obbligo di rimuoverli e riposizionarli negli appositi contenitori. Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiusi i portelloni di scarico dei rifiuti.

#### **Art. 45 - Obblighi e Divieti**

Tutto il personale addetto all'impianto nonché il personale e gli utenti che accedono alla piattaforma sono obbligati a:

- a) Non fumare e/o non accendere torce a combustibile liquido o solido e/o non introdurre sostanze infiammabili in tutta l'area interna dell'impianto.
- b) Non cercare e/o non raccogliere oggetti di qualsiasi genere e natura stoccati nelle aree pertinenti.
- c) Durante la permanenza in piattaforma ecologica attenersi alle norme di sicurezze vigenti.
- d) Durante la permanenza in piattaforma ecologica attenersi a quanto evidenziato dall'apposita cartellonistica orizzontale e verticale.
- e) Durante la permanenza in piattaforma ecologica attenersi alle indicazioni del personale del Gestore del servizio.
- f) Non arrampicarsi sui containers.
- g) Effettuare lo scarico del materiale con uomo a terra.
- h) E' fatto obbligo di ripulire eventuali sversamenti occorsi durante le operazioni di conferimento.
- i) Effettuare la marcia dei mezzi con i portelloni ben chiusi.
- j) Non eseguire operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
- k) movimentare all'interno della piattaforma i rifiuti aventi specifiche componenti quali circuiti frigoriferi, tubi catodici, ecc. come segue:
  - 1) con apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
  - 2) chiusura degli sportelli e fissaggio delle parti mobili;
  - 3) mantenimento dell'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- l) prendere idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

Nel rispetto della normativa ambientale vigente tutti gli utenti, gli autotrasportatori e i conferitori, a bordo degli automezzi, che effettuano operazioni con possibili sversamenti di fasi liquide (reflui, percolati, ecc) devono prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle operazioni di carico o scarico; qualora ci fossero sversamenti devono provvedere all'immediata delimitazione dell'area con idonei dispositivi

assorbenti, qualora dotati, e contestualmente avvisare il personale addetto alla piattaforma, che coordinerà le attività di bonifica ambientale.

Tutto il personale addetto all'impianto nonché il personale e gli utenti che accedono alla piattaforma hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le presenti norme comportamentali.

## **TITOLO IV - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO**

### **Art. 46 - Definizione**

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche in genere, con mezzo meccanico e manuale.

### **Art. 47 - Criteri organizzativi per il servizio di pulizia con mezzo meccanico e manuale**

I servizi di pulizia, così come definitivi dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, all'interno delle aree di espletamento dei servizi, ed in particolare riguarderanno:

- strade classificate come comunali compreso marciapiedi di pertinenza e banchine laterali per almeno mt. 1.00.;
- piazze classificate come comunali comprese aree a verde di pertinenza;
- tratti urbani di strade provinciali compreso marciapiedi di pertinenza e banchine laterali per almeno mt. 1.00;
- piste ciclo pedonali e relative aiuole di limitazione stradale ed eventuali marciapiedi di pertinenza;
- aree a verde pubblico attrezzato, compresi parchi e gli spazi verdi di arredo stradale.

Il servizio di spazzamento periodico e programmato, secondo apposito piano di intervento, viene svolto in funzione del traffico, della destinazione delle aree interessate, dalla morfologia del territorio e dalle caratteristiche dimensionali delle vie e aree pubbliche.

Sono escluse dal servizio le vie private e le aree private ad uso pubblico.

Il servizio di pulizia viene effettuato con mezzo meccanizzato adeguato alle caratteristiche tipologiche delle superfici da trattare e con ausilio di operatore appiedato munito di apposita attrezzatura (soffiatore, ramazza, ecc.) o solo manualmente in aree in cui non è possibile accedere con il mezzo quali vie pubbliche di ridotte calibro stradale, piazzette, pavimentazione con autobloccanti, giardini pubblici, aiuole spartitraffico, ecc come previsto nel Piano di Spazzamento Strade.

I mezzi in dotazione devono essere tali da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

### **Art. 48 - Cestini stradali**

Le modalità di esecuzione dello svuotamento, della pulizia dei cestini e la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati, sono stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto, secondo la periodicità necessaria.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di shoppers, di rifiuti domestici, ingombranti, pericolosi, e simili.

E' altresì vietato lasciare rifiuti di qualsiasi genere al basamento dei cestini.

### **Art. 49 - Pulizia dei terreni non edificati**

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree a verde private urbane debbono essere opportunamente mantenute in uno stato di pulizia e decoro libere da rifiuti ed erbe infestanti al fine di preservarne le condizioni igienico-sanitarie.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo alla pulizia dell'area asportando i materiali abbandonati nel rispetto della normativa vigente ed conseguentemente al ripristino dei luoghi.

Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

### **Art. 50 - Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.

Essi dovranno quindi provvedere a raccogliere quanto proveniente dalla loro attività ai fini del corretto recupero/smaltimento dei rifiuti che dovrà avvenire a cura dell'ambulante stesso, fermo restando il pagamento della tassa giornaliera per il servizio di pulizia dell'area mercatale.

### **Art. 51 - Aree occupate da esercizi pubblici**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, le trattorie, i ristoranti, gelaterie, bar e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando in proprio adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici debbono mantenere costantemente pulite le aree pubbliche/private prospicienti le proprie attività, interessate da abbandoni di rifiuti connessi al proprio esercizio commerciale, spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore.

La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

### **Art. 52 - Carico e scarico di merci e materiali**

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima nel rispetto della raccolta differenziata.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di Regolamento.

### **Art. 53 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti**

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna-park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori. I contenitori possono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

Qualora venissero utilizzate stoviglie e materiale in mater BI, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell'umido.

Tutti i prodotti disponibili nell'ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di confezioni più grandi e più capienti. Anche per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodose in confezioni singole.

Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero.

Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.

Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, l'Ente organizzatore dovrà designare un Responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa, così da poter avere sempre un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa.

Esso dovrà essere nominato prima dell'inizio della festa; nome e riferimento dovranno essere comunicati all'Ufficio commercio comunale.

Il Responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata.

#### **Art. 54 - Volantinaggio**

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

E' vietato gettare a terra volantini o altro materiale pubblicitario e propagandistico.

#### **Art. 55 - Asporto di scarichi abusivi**

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

#### **Art. 56 - Opere edili e stradali**

Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili o stradali e di attività ad essi connesse, sporchi le aree e/o vie pubbliche è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

## **TITOLO V - DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI**

### **Art. 57 - Divieti**

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- 1) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- 3) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti;
- 4) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
- 5) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- 6) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti al minimo ingombro;
- 7) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- 8) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- 9) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
- 10) conferire al servizio di raccolta rifiuti soggetti a particolare conferimento;
- 11) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006;
- 12) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti;
- 13) conferire presso la Piattaforma Ecologica i rifiuti raccolti nell'ambito del servizio a domicilio, ad eccezione delle frazioni di rifiuto che sono autorizzate anche presso la piattaforma.
- 14) abbandonare materiali al di fuori degli appositi contenitori ubicati presso la stazione ecologica o della area stessa;
- 15) danneggiare gli impianti e le strutture esistenti presso la stazione ecologica;

### **Art. 58 - Controlli**

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Locale sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti Comunali.

### **Art. 59 - Sanzioni**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI, capo 1 del D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art.7 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art.650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli Enti e Imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs 152/2006.

L'accertamento degli illeciti amministrativi e l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza della Polizia Locale fatte salve le attribuzioni affidate dalla Legge ad altre pubbliche Autorità.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari a l'intera variazioni, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatosi nei due anni precedenti. La cifra aggiornata dovrà essere arrotondata a 0,50 € superiori. A tal fine entro il mese di dicembre di ogni biennio, i nuovi importi potranno essere fissati con determinazione del Responsabile, sentito la Giunta Comunale”.

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sanzione</b>
Art. 13	I rifiuti esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie stabilite.	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 13	Esposizione dei rifiuti in luoghi diversi dall'ingresso pedonale o carraio di pertinenza dell'immobile di proprietà	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 14	Esporre i rifiuti organici senza l'utilizzo del bidoncino.	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 14	Esporre i rifiuti organici senza l'utilizzo di sacchi biodegradabili	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 15	Conferimento nella frazione secca residua di rifiuti destinati alle raccolte differenziate previste	Da € 50,00 a € 300,00
Art.16 Art.17	Esporre imballaggi in carta e/o cartone in sacchi in plastica	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 44	Mancato rispetto delle norme comportamentali Piattaforma Ecologia	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 45	Mancato rispetto degli obblighi e divieti	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 48	Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e rifiuti domestici.	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 48	Deposito di rifiuti di qualsiasi natura al basamento del cestino porta rifiuti	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 49	Mancata pulizia di terreni ed aree	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 50	Mancata pulizia delle aree occupate dagli ambulanti del mercato	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 51	Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 52	Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci	Da € 25,00 a € 150,00
Art. 53	Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 54	Volantinaggio effettuato in difformità	Da €75,00 a € 450,00
---	Conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali	Da € 50,00 a € 300,00
---	Abbandono di rifiuto	vedi art.255 D.Lgs. 152/06
---	Conferimento di materiali accesi o incandescenti nei sacchi/contenitori delle raccolte differenziate	Da € 50,00 a € 300,00
Art. 56	Mancato rispetto degli obblighi e divieti	Da € 75,00 a € 450,00
Art. 57	Mancato rispetto dei divieti previsti	Da €50,00 a € 300,00

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 60 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché quanto previsto dai Regolamenti Comunali, di Igiene-Sanità e di Polizia Locale e dalle Leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

### **Art. 61 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata**

L'Amministrazione comunale, con apposito atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi relativi a tipologie di rifiuto per le quali, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Tale atto dovrà specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

### **Art. 62 - Norme transitorie**

Il limite quantitativo di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi verrà definito, modificando l'art. 9 del presente Regolamento, dopo il recepimento del decreto di attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, di prossima emanazione.

### **Art. 63 - Norme finali ed efficacia del presente regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi giorni 10(dieci) dall'affissione della delibera di C.C. all'Albo Pretorio Comunale.

L'Art. 18 "Vetro" del presente Regolamento relativo al servizio di raccolta porta a porta del vetro entrerà in vigore alla data di aggiudicazione definitiva delle procedure di gara previste per l'affidamento del nuovo servizio (febbraio-marzo 2010).

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento Comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per le raccolte differenziate" approvato con delibera di C.C. n. 78 del 27.11.1997.

Ogni disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.